

Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 17 febbraio 2020

D.g.r. 10 febbraio 2020 - n. XI/2829**Criteri per il finanziamento di interventi urgenti sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe, a seguito di eventi imprevedibili, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità**

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua»;
- la l.r. 30 dicembre 2019, n. 26 «Bilancio di previsione 2020-2022»;

Ricordato che l'art. 3, comma 1, lett. a) della sopra richiamata l.r. n. 4/2016 dispone che la Regione esercita le funzioni e le attività conferite dallo Stato in materia di difesa del suolo e di gestione dei corsi d'acqua anche mediante la predisposizione e approvazione di programmi di intervento;

Considerato che, a seguito di eventi alluvionali, franosi o valanghivi imprevedibili, si possono verificare situazioni per le quali è necessario assicurare tempestivi interventi per la rimessa in pristino di opere danneggiate e per la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità, non già compresi nella programmazione ordinaria;

Dato atto che pervengono alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile segnalazioni sia da parte di Enti pubblici che dagli Uffici Territoriali Regionali, anche mediante il sistema informativo Opere di difesa del suolo - Segnalazioni e Monitoraggi (ODSM), in merito alle necessità di interventi urgenti con le caratteristiche sopra riportate;

Ritenuto:

- necessario definire criteri di ammissibilità per l'individuazione degli interventi sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe che possano essere finanziati al di fuori della programmazione ordinaria;
- di demandare al dirigente competente l'istruttoria sulla ammissibilità al finanziamento dell'intervento richiesto nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché la scelta dell'Ente attuatore, individuandolo prioritariamente nell'Ente pubblico istante che manifesta la propria disponibilità o sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della l.r. n. 4/2016;
- di prevedere, per far fronte al pericolo per la pubblica incolumità e per i beni esposti, e quindi procedere celermente all'esecuzione delle opere, l'erogazione in unica soluzione della totalità del finanziamento ammesso;

Ritenuto altresì ammissibili al finanziamento gli interventi di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche (vasche di laminazione e scolmatori) la cui gestione è affidata a Enti pubblici a seguito della stipula di specifiche convenzioni o disciplinari che definiscono, in particolare, anche le modalità tecnico-amministrative dei rapporti tra gli Enti e la Regione e le modalità di erogazione dei fondi;

Visto pertanto l'Allegato A «Criteri per il finanziamento di interventi urgenti sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe, a seguito di eventi imprevedibili, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che alla spesa conseguente al finanziamento dei suddetti interventi si farà fronte con le risorse assegnate dal bilancio regionale ed allocate sul capitolo di spesa 9.01.203.532, per gli interventi di difesa da frane e valanghe, e sul capitolo 9.01.203.13929 per gli interventi sui corsi d'acqua e sulle opere idrauliche affidate in gestione ad Enti convenzionati con Regione;

Preso atto che il presente provvedimento necessita di essere pubblicato ai sensi degli art. 26, 27 del d.lgs. 33/2013, in quanto atto che determina i criteri per la concessione di contributi;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione allo stesso nella missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ter. 9.1. - Difesa del suolo - risultato atteso 185 «Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico»;

Vagliate e fatte proprie le considerazioni sopra esposte;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per il finanziamento di interventi urgenti sui corsi d'acqua e di difesa da frane e valanghe, a seguito di eventi imprevedibili, per la mitigazione del rischio e per la tutela della pubblica incolumità, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di demandare al dirigente competente l'istruttoria sulla ammissibilità al finanziamento, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché la scelta dell'Ente attuatore, individuandolo prioritariamente nell'Ente istante che manifesta la propria disponibilità o sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della l.r. n. 4/2016;

3. di dare atto che alla spesa conseguente al finanziamento dei suddetti interventi si farà fronte con le risorse assegnate dal bilancio regionale ed allocate sul capitolo di spesa 9.01.203.532, per gli interventi di difesa da frane e valanghe, e sul capitolo 9.01.203.13929 per gli interventi sui corsi d'acqua e sulle opere idrauliche affidate in gestione ad Enti convenzionati con Regione;

4. di dare atto che alla spesa conseguente al finanziamento dei suddetti interventi si farà fronte, per il triennio 2020-2022, a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- 9.01.203.532, che presenta una disponibilità pari a € 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022;
- 9.01.203.13929, che presenta una disponibilità pari a € 2.000.000 per ciascun anno del triennio 2020-2022;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

ALLEGATO A

CRITERI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI SUI CORSI D'ACQUA E DI DIFESA DA FRANE E VALANGHE, A SEGUITO DI EVENTI IMPREVEDIBILI, PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

INTERVENTI SUI CORSI D'ACQUA

Sono ammissibili al finanziamento interventi non strutturali (non presenti nella pianificazione di bacino) conseguenti a eventi di piena che hanno causato, o peggiorato, comprovate situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

Le opere finanziate devono riguardare la manutenzione straordinaria, la rimessa in pristino di opere danneggiate e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità.

E' inoltre ammesso il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche (vasche di laminazione, scolmatori, ecc.) la cui gestione è affidata ad Enti pubblici a seguito della stipula di specifiche convenzioni o disciplinari.

L'istruttoria per l'ammissibilità al finanziamento è affidata al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile che vi fa fronte con il personale assegnato e con l'eventuale supporto dell'Ufficio Territoriale Regionale competente.

Le proposte di intervento sul reticolo principale sono istruite con la collaborazione dell'Ufficio Territoriale Regionale competente.

L'Ente attuatore è individuato dal suddetto dirigente prioritariamente nell'Ente istante che manifesta la propria disponibilità o sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della l.r. n. 4/2016.

Ai fini dell'istruttoria la documentazione, trasmessa alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile (nel caso la proposta di intervento insista sul reticolo principale dovrà essere trasmessa anche all'Ufficio Territoriale Regionale competente) deve necessariamente contenere:

- Il riferimento all'evento, o agli eventi, alluvionali;
- Una relazione di massima nella quale riportare lo stato dei luoghi, la descrizione del rischio in atto e dei possibili danni a persone o beni e la definizione delle opere che si rendono necessarie;
- Documentazione fotografica;
- Una stima economica di massima;
- Un estratto dello Studio geologico a supporto del PGT;
- L'eventuale disponibilità ad attuare l'intervento.

Nel caso di finanziamento, l'Ente attuatore dovrà inviare con sollecitudine al Referente Operativo (dirigente della Struttura che seguirà l'iter tecnico amministrativo):

- Il provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG);
- Copia digitale del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per il parere vincolante;
- Per gli interventi sul reticolo principale, in sede di Conferenza di Servizi o con procedura a parte, dovrà essere rilasciato il nulla osta idraulico, ai sensi dell'art. 97 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, da parte dell'Ufficio Territoriale Regionale competente;

- Nei casi di avvio dei lavori con la procedura della somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs n. 50/2016, dovrà essere trasmessa la perizia giustificativa per il parere vincolante; per gli interventi sul reticolo principale dovrà comunque essere acquisito il nulla osta idraulico anche a lavori in corso;

Considerato che la motivazione dell'intervento è conseguente all'urgenza di procedere celermente all'esecuzione delle opere, l'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione e la consegna dei lavori dovrà avvenire inderogabilmente entro 6 mesi dalla data della comunicazione dell'erogazione dei fondi.

Se entro tale termine non si sarà proceduto alla consegna dei lavori, previa diffida ad adempiere, si provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero della somma erogata.

Eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Referente operativo.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere trasmessa al Referente Operativo entro due mesi dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, anche al fine dell'accertamento delle somme non spese.

Le gestioni tecnico-amministrative, nonché le modalità di erogazione dei fondi, delle opere idrauliche (vasche di laminazione, scolmatori ecc.) la cui gestione è affidata a Enti pubblici è specificatamente definita nelle rispettive convenzioni o disciplinari.

INTERVENTI DI DIFESA DA FRANE E VALANGHE

Sono ammissibili al finanziamento interventi non strutturali conseguenti a movimenti franosi o valanghe che hanno causato danni alle opere di difesa esistenti e determinato situazioni di rischio per la pubblica incolumità.

Le opere finanziate devono riguardare la manutenzione straordinaria e la rimessa in pristino di opere danneggiate e la mitigazione del rischio per la pubblica incolumità.

La priorità è assegnata a interventi su frane di crollo o valanghe dove sussiste un pericolo per la vita umana e:

- per la messa in sicurezza di centri abitati;
- per la messa in sicurezza della viabilità, quando questa costituisce l'unico collegamento tra centri abitati o quando la viabilità alternativa non garantisce tempi di percorrenza ragionevoli.

Non sono ammissibili finanziamenti per manutenzioni ordinarie di opere esistenti e interventi di consolidamento statico non strettamente dipendenti da eventi o movimenti franosi.

L'istruttoria per l'ammissibilità al finanziamento è affidata al dirigente competente della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, che vi fa fronte con il personale assegnato e con l'eventuale supporto dell'Ufficio Territoriale Regionale competente.

L'Ente attuatore è individuato dal suddetto dirigente prioritariamente nell'Ente istante che manifesta la propria disponibilità o sulla base dei criteri di cui all'art. 4 della l.r. n. 4/2016.

Ai fini dell'istruttoria la documentazione deve necessariamente contenere:

- Il riferimento all'evento franoso o valanghivo;
- Una relazione di massima nella quale riportare lo stato dei luoghi, la descrizione del rischio in atto e dei possibili danni a persone o beni e la definizione delle opere che si rendono necessarie;
- Documentazione fotografica;
- Una stima economica di massima;
- Un estratto dello Studio geologico a supporto del PGT;
- L'eventuale disponibilità ad attuare l'intervento.

Nel caso di finanziamento, l'Ente attuatore dovrà inviare con sollecitudine al Referente Operativo (dirigente della Struttura che seguirà l'iter tecnico amministrativo):

- Il provvedimento di nomina il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il codice unico di progetto (CUP) e i codici identificativi di gara (CIG);
- copia digitale del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivo per il parere vincolante;
- Nei casi di avvio dei lavori con la procedura della somma urgenza dovrà essere trasmessa la perizia giustificativa per il parere vincolante.

Considerato che la motivazione dell'intervento è conseguente all'urgenza di procedere celermente all'esecuzione delle opere, l'erogazione del finanziamento avverrà in unica soluzione e la consegna dei lavori dovrà avvenire inderogabilmente entro 6 mesi dalla data della comunicazione dell'erogazione dei fondi.

Se entro tale termine non si sarà proceduto alla consegna dei lavori, previa diffida ad adempiere, si provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero della somma erogata.

Eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Referente operativo.

La rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento deve essere trasmessa al Referente Operativo entro due mesi dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, anche al fine dell'accertamento delle somme non spese.